

Nn. 717, 808 e 954-A

Relazione orale

Relatore FOLLIERI

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

nella seduta del 20 marzo 1997

Comunicato alla Presidenza il 24 marzo 1997

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (n. 717)

d'iniziativa dei senatori VALENTINO, MACERATINI, BUCCIERO, CARUSO
Antonino, BATTAGLIA e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (n. 808)

d'iniziativa dei senatori RUSSO, SENESE, PELLEGRINO, BERTONI, CALVI,
FASSONE e BONFIETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (n. 954)

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 6

Disegni di legge:

- a) Testo degli articoli approvati dalla Commissione » 8
 - Capo I. - Dei giudici onorari aggregati (articoli 1-9) » 8
 - Capo II. - Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente. Istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (articoli 10-16) » 16
- b) n. 717, d'iniziativa dei senatori Valentino ed altri » 23
- c) n. 808, d'iniziativa dei senatori Russo ed altri » 26
- d) n. 954, d'iniziativa del Governo » 30

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGERRA)

sui disegni di legge nn. 954, 717 e 808

30 luglio 1996

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con una riserva di legittimità, riferita al divieto costituzionale di istituire giudici speciali, che viene lambito dalla normativa in esame, nonchè al principio del giudice naturale precostituito per legge. Tali rilievi, peraltro, potrebbero essere attenuati dall'estensione della competenza anche alle cause future.

Si osserva, inoltre, che la relazione illustrativa del disegno di legge del Governo esprime una esplicita consapevolezza circa il rilievo critico, sotto il profilo costituzionale, di una operazione come quella delle «sezioni stralcio». È necessario, infatti, valutare la compatibilità con l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, di un reclutamento così esteso di magistrati onorari, in deroga al principio del pubblico concorso. Al riguardo, sembra ragionevole la tesi (sostenuta anche nella citata relazione) che la temporaneità dell'incarico soddisfa la condizione di compatibilità costituzionale, anche alla stregua dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, che riserva alle funzioni monocratiche l'impiego di magistrati onorari. Proprio per tali motivi sembra preferibile la soluzione indicata nel disegno di legge n. 954: negli altri disegni di legge, infatti, si prevedono periodi più lunghi e addirittura confermabili senza limiti; in quest'ultimo caso (disegno di legge n. 717) sarebbe probabilmente violata la prescrizione dell'articolo 106, primo comma, della Costituzione.

In tema di incompatibilità, il riferimento ad incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici suscita perplessità anche se corrisponde a precedenti normativi, come quello della legge n. 374 del 1991, recante l'istituzione del giudice di pace: gli incarichi in questione, infatti, sono di individuazione non sempre agevole e il caso di incompatibilità, comunque, non è previsto per i magistrati togati, potendone derivare la violazione del principio di pari trattamento. In ogni caso, è opportuno definire in modo più rigoroso il regime delle incompatibilità, anche in

riferimento ai requisiti per il reclutamento. Quanto alla ricognizione dei procedimenti pendenti, essa, quale presupposto del deferimento alle sezioni stralcio, dovrebbe essere ancorata, sotto il profilo funzionale, a maggiori elementi di certezza predeterminati per legge: sarebbe violato, altrimenti, il principio di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione.

Nei disegni di legge, infine, non sono previsti interventi sulle strutture amministrative, in particolare sui servizi di cancelleria: tale carenza può deprimere gli effetti positivi dell'operazione, in difformità del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Si osserva, in proposito, che interventi efficaci sulle strutture amministrative sono possibili anche in forma di razionalizzazione, piuttosto che di integrazione delle risorse disponibili.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sui disegni di legge nn. 717, 808 e 954 e su emendamenti

29 ottobre 1996

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul disegno di legge n. 954, ad eccezione che sull'articolo 16, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che restino in esso assorbiti gli altri disegni di legge in titolo. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 4.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 11.3, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.0.1 e 16.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**sul testo proposto dal Comitato ristretto
e su emendamenti**

25 febbraio 1997

La Commissione, esaminati il testo trasmesso ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo in titolo, ad eccezione che sul comma 2 dell'articolo 14, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 9.4, 10.2, 10.3, 10.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.8, per i quali il parere è contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

sul testo unificato proposto dalla Commissione giustizia, a seguito dell'esame in sede referente, per i disegni di legge nn. 717, 808 e 954 e su emendamenti

18 marzo 1997

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo proposto dalla 2ª Commissione ad eccezione che sull'articolo 14 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 1.2, 8.1 (e connesso 8.3), 1.3, 8.2, 13.3, 14.2 e 15.1 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 14.1 il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 2 siano inserite le parole «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 662 del 1996».

su ulteriori emendamenti

20 marzo 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti 800.4 e 800.5, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

CAPO I.

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati)

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;

b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza)

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica.

f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;

g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi

degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera *a)* ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge;

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa.

d) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

Art. 3.

(Procedimento per la nomina)

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il presidente della Corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al Presidente della Corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al com-

ma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

Art. 4.

(Durata dell'ufficio)

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorso venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1,

comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

Art. 5.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Art. 6.

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice

di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

Art. 7.

(Decadenza, dimissioni e revoca)

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale)

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo)

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 set-

tembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

Art. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti)

1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio

per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal presidente di Corte d'appello.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

Art. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti)

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con

regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata.

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

Art. 12.

(Norme applicabili)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti

alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;

b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

Art. 13.

*(Tentativo di conciliazione.
Esenzione fiscale)*

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la remissione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la remissione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo ese-

cutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

Art. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari)

1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successiva-

mente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione.

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenza previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

Art. 15.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188

milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 717

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTINO
ED ALTRI

Art. 1.

1. Presso ciascun tribunale e presso ciascuna corte d'appello sono costituite sezioni stralcio per la trattazione e definizione dei procedimenti civili pendenti e non ancora trattenuti in decisione ai sensi degli articoli 275 e seguenti del codice di procedura civile, e regolati dalla normativa precedente a quella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353. Le sezioni costituite presso i tribunali sono presiedute da magistrati di corte di appello e composte da magistrati onorari, quelle costituite presso le corti d'appello sono presiedute da magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione e composte da magistrati onorari.

2. La costituzione delle sezioni stralcio è regolamentata ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia provvede a determinare, su base distrettuale, gli organici necessari allo smaltimento dei procedimenti civile individuando il numero dei magistrati onorari necessari, su segnalazione dei presidenti delle corti di appello, con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 3.

1. È costituito presso ciascuna corte di appello un ufficio di monitoraggio finalizzato alla individuazione del numero e dello stato di trattazione dei procedimenti civili arretrati e per l'indicazione di un programma di smaltimento dei citati procedimenti; entro sessanta giorni dalla sua costituzione, detto ufficio, composto dal presidente della corte di appello e dai presidenti dei tribunali del distretto, segnala al Ministero di grazia e giustizia il numero di magistrati onorari necessario per la costituzione delle sezioni che attueranno il programma che dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, che emetterà il proprio parere nel termine di trenta giorni, ritenendosi emesso parere favorevole in caso di mancata deliberazione entro detto termine.

Art. 4.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono ammessi in Magistratura come magistrati onorari, con il grado di consigliere di corte di appello, avvocati iscritti negli albi professionali, in numero determinato con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, di età non inferiore a sessanta anni o che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, e che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) essere iscritti all'albo professionale da almeno venticinque anni;

b) avere continuativamente patrocinato cause civili negli ultimi quindici anni.

2. I magistrati onorari durano in carica un triennio rinnovabile per più trienni, ma

non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età.

Art. 5.

1. Il Ministro di grazia e giustizia costituisce presso ciascun distretto di corte di appello una commissione composta da tre Magistrati e da due avvocati rispettivamente nominati dal presidente della corte di appello e dai consigli dell'Ordine del Distretto, per la valutazione dei titoli e la determinazione delle graduatorie. La commissione sarà presieduta da un magistrato indicato, all'atto della nomina, dal presidente della corte di appello.

Art. 6.

1. Per la partecipazione al concorso, oltre ai requisiti di legge di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e di cui all'ordinamento giudiziario approvato con l'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si richiede il parere favorevole del consiglio dell'Ordine di appartenenza o dei consigli degli Ordini cui il candidato è stato iscritto, con allegata certificazione dalla quale risulti la assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano determinato sanzioni e certificazione medico specialistica attestante la idoneità psicofisica. Costituiscono titoli ai fini della formazione delle graduatorie:

a) gli anni di professione forense oltre il venticinquesimo;

b) gli anni di espletamento delle funzioni di magistrato ordinario, precedentemente all'iscrizione all'albo professionale;

c) gli anni di applicazione presso gli organi giudiziari in qualità di vice pretore onorario;

d) gli incarichi universitari, ovvero di docente in corso di specializzazione promossi dalle istituzioni forensi;

e) pubblicazioni su temi di diritto civile, sostanziale o processuale, effettuate negli ultimi cinque anni;

f) cinque atti processuali relativi a procedimenti civili di competenza del tribunale, della corte di appello o della corte di cassazione redatti negli ultimi tre anni di professione, quale unico difensore, in copia conforme con attestazione della data di deposito.

2. Il punteggio da attribuire ad ogni titolo è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 7.

1. Sono nominati magistrati onorari con il grado di consiglieri di corte di appello i migliori classificati nell'ambito dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun Distretto di corte di appello; la nomina a magistrato onorario comporta la cancellazione degli albi professionali e rappresenta causa di assoluta inammissibilità per una nuova iscrizione prima del compimento del settantaduesimo anno di età.

Art. 8.

1. Valgono per l'esercizio della funzione di magistrato onorario tutte le incompatibilità dei magistrati ordinari e tutti i doveri connessi alla detta funzione con possibilità di deroga agli obblighi di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, relativi alla residenza.

Art. 9.

1. Il magistrato onorario può essere ricusato ed ha l'obbligo di astenersi oltre che nei casi già previsti dalla legge, anche quando sia stato associato o comunque col-

legato con lo studio professionale al quale appartiene il difensore di una delle parti del processo.

Art. 10.

1. Il magistrato onorario nominato in virtù della presente legge è collocato nel ruolo della Magistratura con il grado di consigliere di corte di appello e, ai fini della retribuzione con la anzianità di iscrizione nell'albo professionale; al predetto è attribuito il trattamento economico previsto per i consiglieri di corte di appello con pari anzianità, oltre alla corresponsione alla Cassa di previdenza forense dei contributi nella misura che sarà determinata dagli organi della medesima.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà annualmente utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni al bilancio.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 808D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUSSO
ED ALTRI

—

Art. 1.

(Istituzione delle sezioni stralcio)

1. Presso ogni tribunale ordinario è istituita una sezione stralcio per la definizione dei procedimenti civili pendenti al 30 aprile 1995, a eccezione:

a) dei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la remissione della causa al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile;

b) dei procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

2. I procedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono assegnati alla sezione stralcio se il collegio non definisce il giudizio e rimette la causa davanti al giudice istruttore.

3. La sezione stralcio è composta da un giudice del tribunale, che la presiede, e da non meno di sei giudici aggregati. Presso ciascun tribunale possono essere costituite più sezioni stralcio quando lo richiede il numero dei procedimenti di cui al comma 1 in relazione all'obiettivo di pervenire alla loro definizione nel termine di un triennio.

4. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse dei giudici, professionali ed aggregati, è disposta a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3

delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 2.

(Ufficio spoglio per l'inventario e per l'assegnazione dei procedimenti civili arretrati)

1. Presso il tribunale ordinario è costituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio spoglio per l'inventario e la catalogazione dei procedimenti civili di cui all'articolo 1 comma 1 e per l'elaborazione di un programma di esaurimento di tali procedimenti in relazione al prevedibile numero dei giudici aggregati e delle sezioni occorrenti. L'ufficio spoglio elabora altresì un programma di assegnazione obiettiva e predeterminata dei procedimenti ai giudici istruttori.

2. L'ufficio è composto da un magistrato ordinario, da un funzionario di cancelleria della carriera direttiva e da un coadiutore giudiziario, nominati dal presidente del tribunale.

3. Della costituzione dell'ufficio è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Consiglio superiore della magistratura approva i programmi di cui al comma 1, a norma dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. I programmi si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non delibera entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

5. Il presidente del tribunale ordinario dispone l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni stralcio e il presidente della sezione ne dispone l'assegnazione ai singoli giudici in base al programma di assegnazione di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Requisiti per la nomina
dei giudici aggregati)*

1. La nomina dei giudici aggregati è effettuata tra gli avvocati iscritti come tali negli albi degli ordini forensi del distretto di corte d'appello, i quali:

1) abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero di anzianità ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni;

2) abbiano patrocinato continuativamente cause civili negli ultimi quindici anni;

3) abbiano dichiarato negli ultimi cinque anni un reddito professionale netto non inferiore a 40 milioni di lire per anno;

4) non abbiano superato i sessantotto anni di età.

5) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e comma 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. È richiesto il parere favorevole del consiglio o dei consigli dell'ordine cui l'interessato appartenga o abbia appartenuto negli ultimi dieci anni, corredato da certificazione attestante l'assenza di precedenti disciplinari che abbiano comportato una sanzione più grave dell'avvertimento.

3. Salva la precedenza nella nomina per gli avvocati che presentino i requisiti di cui al comma 1, la nomina dei giudici aggregati può essere effettuata anche tra i ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche, tra i notai che abbiano superato il sessantesimo anno di età e tra i docenti di ruolo di materie giuridiche negli istituti secondari superiori. La nomina comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni. Il periodo di attività quale giudice aggregato è computato a tutti gli effetti del computo dell'anzianità di servizio.

4. I giudici aggregati del tribunale sono nominati con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello. Nel caso la designazione non abbia luogo entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della corte d'appello, alla stessa provvede il Consiglio nazionale forense.

5. Ai fini previsti dal comma 2 il presidente della corte d'appello invita i presidenti dei tribunali e i presidenti del consiglio dell'ordine forense del distretto a dare notizia, mediante affissione all'albo del tribunale ed altre eventuali forme di pubblicità, del numero di giudici aggregati di cui si deve procedere alla nomina nell'ambito del distretto, dei tribunali cui essi devono essere aggregati, del termine entro cui gli avvocati o gli appartenenti alle categorie di cui al comma 2 che siano interessati possono presentare la domanda di nomina alla corte d'appello e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata. Ricevute le domande, il presidente della corte d'appello acquisisce su di esse il parere dei consigli dell'ordine forense competenti, e trasmette quindi quelle su cui detti consigli abbiano espresso parere favorevole al consiglio giudiziario integrato ai sensi del comma 2, il quale formula le proprie proposte; le proposte del consiglio giudiziario integrato sono infine trasmesse dal presidente della corte d'appello, unitamente alle domande, ai documenti a queste allegate ed ai pareri dei consigli dell'ordine forense, al Consiglio superiore della magistratura affinché assuma la deliberazione di sua competenza.

6. Costituisce titolo preferenziale, tra gli avvocati che abbiano presentato domanda, per la nomina a giudice aggregato:

a) l'anzianità di iscrizione all'albo professionale;

b) il numero di anni oltre la soglia minima di quindici nei quali, precedentemente alla domanda di nomina, si sia

esercitato continuativamente il patrocinio in cause civili.

7. Un avvocato non può essere nominato giudice aggregato presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine al quale l'avvocato stesso risulta iscritto, salvo che la circoscrizione del tribunale non comprenda un popolazione superiore a 500.000 abitanti.

8. I giudici aggregati del tribunale non possono essere assegnati alle sezioni penali e alle sezioni civili.

9. I giudici aggregati durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte, se non è stato definito l'arretrato della sezione. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantaduesimo anno di età.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere esercitare le funzioni di giudice aggregato:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici.

2. La nomina a giudice aggregato è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato o procuratore e comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 37, primo comma, 1°, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 5.

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice aggregato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dalle altre leggi, anche quando egli, ovvero il coniuge o il figlio esercenti la professione forense, sono o sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51 secondo comma del codice di procedura civile.

2. Il giudice aggregato può essere ricusato da ciascuna parte, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche immotivatamente entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza della nomina a giudice istruttore.

3. Ciascuna parte può esercitare la facoltà di ricusazione immotivata una sola volta nello stesso procedimento. Il presidente del tribunale procede alla sostituzione mediante sorteggio fra tutti gli altri giudici aggregati del tribunale.

Art. 6.

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. I giudici aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ad essi è attribuita una indennità di ammontare pari a 20 milioni di lire annui a cui si somma un importo pari a 400 mila lire per ogni sentenza che definisca il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. L'erario provvede al versamento, alla rispettiva Cassa di previdenza e assistenza, dei contributi previsti dal relativo ordinamento.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 7.

(Applicazione dell'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1991, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 nei quali alla data di entrata in vigore della

presente legge non sia ancora avvenuta la remissione della causa al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1996 e a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 954

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

Art. 1.

(Nomina dei giudici onorari aggregati)

1. Per definire i procedimenti civili pendenti alla data del 2 maggio 1995, possono essere nominati giudici onorari aggregati i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo, gli avvocati, i docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, purchè non a tempo parziale, nel numero massimo di mille unità.

2. I giudici onorari aggregati esercitano la giurisdizione in materia civile presso gli uffici di pretura e di tribunale.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici onorari aggregati.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza)

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato è necessario:

a) essere cittadino italiano, avere l'esercizio dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, non essere sottoposto a misure di pre-

venzione o di sicurezza, aver compiuto i sessanta anni se avvocato;

b) essere iscritto nell'albo da almeno venticinque anni, se avvocato, ovvero essere docente universitario da almeno dieci anni;

c) essere capace di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito, le funzioni giudiziarie;

d) avere idoneità fisica e psichica.

2. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie anche onorarie, la votazione di laurea e quella conseguita all'esame di procuratore legale, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e patrocinante presso le giurisdizioni superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre trentacinque anni e, per i docenti, i giudizi conseguiti nei concorsi universitari.

Art. 3.

(Procedimento per la nomina)

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. Le domande degli interessati, corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina, degli ulteriori titoli e di una dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità nonchè di una certificazione che attesti l'assenza di precedenti disciplinari, anche se non definitivi, sono presentate alla Corte d'appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato.

3. La domanda è trasmessa al consiglio giudiziario, che formula le sue motivate proposte di nomina indicando, se possibile, una terna di nomi scelti tra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla nomina.

5. Per l'integrazione dei consigli giudiziari si applicano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

Art. 4.

(Durata dell'ufficio)

1. Il giudice onorario aggregato dura in carica due anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo; per eccezionali esigenze connesse alla definizione delle cause pendenti nell'ufficio, può essere ulteriormente confermato per non più di un altro anno. L'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantaduesimo anno di età.

2. In ogni caso, il giudice onorario aggregato cessa dall'ufficio a seguito della definizione delle cause che risultavano pendenti alla data del 2 maggio 1995 presso la pretura o presso il tribunale ordinario ove presta la propria attività.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario aggregato:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

2. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità previsto per i magistrati professionali.

Art. 6.

(Astensione)

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

Art. 7.

(Decadenza, dispensa e revoca)

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente della Corte di appello può proporre al consiglio giudiziario integrato la dispensa, a domanda dell'interessato, o la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il consiglio giudiziario integrato a norma dell'articolo 3, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invita il Consiglio superiore della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa. I provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

(Indennità e trattamento previdenziale)

1. Ai giudici onorari aggregati è attribuita l'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. È altresì attri-

buita un'indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza e di lire centocinquantomila per ogni sentenza ovvero per ogni verbale di conciliazione.

2. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al versamento alla Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori dei contributi nella misura minima stabilita dal regolamento della Cassa.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo)

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo professionale di avvocato e procuratore legale, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.

2. Per la eventuale nuova iscrizione nell'albo si applica l'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NELLE PRETURE E NEI TRIBUNALI ORDINARI

Art. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti)

1. Presso le preture ed i tribunali ordinari è costituito l'ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti alla data del 2 maggio 1995 e l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro un termine non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal capo dell'ufficio giudiziario o da un suo delegato,

ed è composto, in rapporto alla dimensione dell'ufficio, da non meno di un magistrato ordinario, di un giudice onorario aggregato e di un funzionario di cancelleria, nominati dal presidente della Corte d'appello.

Art. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti)

1. Presso le preture ed i tribunali ordinari sono istituite le sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 2 maggio 1995, presiedute da un magistrato del tribunale o della pretura.

2. La destinazione dei giudici onorari aggregati agli uffici di pretura o di tribunale e la costituzione delle sezioni stralcio sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente della sezione stralcio assegna le cause agli istruttori ed ai collegi, fissando per ognuna l'udienza di prosecuzione o di discussione; dell'udienza è data comunicazione alle parti mediante biglietto di cancelleria.

4. Non possono essere assegnate alle sezioni stralcio le cause in materia di fallimento, di famiglia e stato delle persone, di lavoro e previdenza e quelle di competenza delle sezioni specializzate.

Art. 12.

(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale)

1. Nelle cause rimesse in decisione alla data del 2 maggio 1995, ciascuna parte può presentare istanza per il tentativo di conciliazione. L'istanza si propone al pretore dirigente o al presidente del collegio, e deve essere preventivamente notificata alle altre parti costituite.

2. Il presidente del collegio o il pretore dirigente delegano per il tentativo di conciliazione uno dei giudici onorari aggregati assegnati all'ufficio.

3. Il giudice onorario aggregato convoca le parti innanzi a sè, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per un'udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla data di deposito dell'istanza di cui al comma 1.

4. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

5. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 2 maggio 1995, è esente dall'imposta di registro sino al limite di lire venti milioni, limitatamente alle somme o ai beni oggetto del giudizio.

Art.13.

(Redazione della sentenza)

1. In deroga all'articolo 132, secondo comma, numero 4) del codice di procedura civile, la sentenza, pronunciata nei procedimenti pendenti alla data del 2 maggio 1995, può non contenere l'esposizione dello svolgimento del processo.

Art. 14.

(Soppressione delle sezioni stralcio)

1. Le sezioni stralcio sono soppresse con decreto del capo dell'ufficio giudiziario a

seguito dell'esaurimento del ruolo o del decorso del termine massimo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di soppressione è comunicato al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 15.

(Nomina dei giudici onorari aggregati nell'anno 1996)

1. Nell'anno 1996 possono essere nominati giudici onorari aggregati in numero non superiore a duecento unità, da destinarsi negli uffici giudiziari che saranno individuati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 16.

(Norma di copertura)

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.555 milioni per l'anno 1996 e in lire 57.342 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 2085 e 2116 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, rispettivamente per lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 e per lire 2.555 milioni per l'anno 1996 e lire 17.342 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

